

Aspetti giuridici ed istituzionali della comunicazione digitale in Cina

di Gianmatteo Sabatino

1. Premesse e schema dell'analisi

L'analisi degli aspetti giuridici dell'utilizzo delle piattaforme digitali a fini di comunicazione politico-sociale in Cina ha un punto di partenza obbligato: la constatazione di un approccio teorico, perlomeno da parte del potere pubblico, del tutto strumentale e funzionale non solo del fenomeno delle piattaforme digitali di comunicazione, ma altresì alla comunicazione in sé e per sé. Una comunicazione, nel nostro caso specifico, che è intesa quale veicolo di costruzione e perfezionamento dell'ordine sociale prefigurato dalla *leadership* politica (intesa come Partito Comunista Cinese, d'ora in poi anche "PCC"), con conseguente selezione e definizione, a priori, dei potenziali oggetti e metodi della comunicazione stessa¹.

Posta tale premessa, la cifra critica dell'analisi deve quindi focalizzarsi, a nostro avviso, su tre vettori di ricerca, tutti egualmente significativi.

In primo luogo, l'identificazione delle basi teoretiche e valoriali che sostengono una nozione "ufficiale" di comunicazione digitale quale spazio non tanto produttivo di diritti soggettivi quanto piuttosto quale strumento costruzione (e supervisione) di certi paradigmi socio-culturali.

In secondo luogo, la definizione e l'esame dei più rilevanti documenti giuridici che, specie negli ultimi decenni, hanno dato progressivamente corpo alla predetta concezione, ma hanno altresì costantemente perseguito lo sviluppo e la diffusione dei mezzi di comunicazione digitale in quanto potentissimo canale di modernizzazione sociale ed economica, alla ricerca, quindi, del noto bilanciamento fra stabilità politica e crescita economica.

In terzo luogo, la verifica dell'impatto concreto tanto degli aspetti valoriali quanto delle disposizioni giuridiche di riferimento sull'effettivo

¹ B. Mottura, *The Chinese Press and the Constitution*, in 5(2) *Languages Culture Mediation* 139, (2018); Y.C. Chin, *The Legitimation of Media Regulation in China*, in 3 *Chin. Pol. Sci. Rev.* 172, (2018); T.K. Kissell, *License to Blog: Internet Regulation in the People's Republic of China*, in 17(1) *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.* 229 (2007).

svolggersi quotidiano della comunicazione digitale da parte dei *netizens* cinesi.

È appena il caso di anticipare, in effetti, che la dicotomia fra stabilità e crescita si riflette in quelle fra stato e mercato e fra stato e società civile, entrambe pesantemente impresse nell'alveo della comunicazione digitale, anche a motivo dell'enorme diffusione (voluta e patrocinata dallo stato) di quest'ultima². Non dovrebbe pertanto stupire che, ad onta del tono rinvenibile nei formanti ufficiali, la regolazione della comunicazione digitale in Cina, anche quella ad oggetto politico, sia tutt'altro che monolitica e dipinga, al contrario, innumerevoli zone grigie, non solo tollerate ma finanche ritenute appropriate dalle autorità, in cui, con intensità e frequenza variabili, la declinazione anche socio-politica della comunicazione digitale possa vivere e, parzialmente, fiorire³.

A ciascuno di questi tre profili sarà dedicato, nel prosieguo del contributo, un paragrafo specifico.

Sullo sfondo dell'analisi, saranno presi in considerazione, nei momenti opportuni, due proiezioni eminentemente geopolitiche che, tuttavia, influiscono sulla foggia giuridica della comunicazione digitale cinese. Da un lato, la rilevanza quantitativa e la diversificazione geografica dello spazio digitale cinese, di gran lunga il più numeroso al mondo ma al contempo impiantato su spazi fisici - tutti interni alla nazione cinese - altamente diversi fra loro, in termini di ricchezza materiale, substrati culturali e linguistici, stratificazioni sociali, ecc⁴. Dall'altro lato, il crescente *appeal* che taluni paradigmi del diritto cinese di internet stanno esercitando fuori dai confini nazionali, non solo fra i partner commerciali della Cina, ma anche fra tutti quei paesi che vedono nella sovranità dello spazio cibernetico - concetto ampiamente declinato dal diritto cinese⁵ - uno strumento di programmazione economico-sociale, di tutela degli interessi nazionali e di maggiore assertività politica⁶.

² A.S.Y. Cheung, *The Business of Governance: China's Legislation on Content Regulation in Cyberspace*, in 38 *International Law and Politics* 1 (2005-2006).

³ Q. Wang, *The Chinese Internet. The Online Public Sphere, Power Relations and Political Communication*, Oxon-New York, 2021, *passim*.

⁴ *Ibidem*.

⁵ A. Wang, *Cyber Sovereignty at its Boldest: a Chinese Perspective*, in 16(2) *The Ohio State Technology Law Journal*, 395-466 (2020); M. Jiang, *Chinese Cybersecurity Policies in the Age of Cyber Sovereignty*, in M. Timoteo, B. Verri, R. Nanni (eds), *Quo vadis, sovereignty? New conceptual and regulatory boundaries in the age of digital China*, Berlino, 2023, 77-90; R. Creemers, *China's Approach to Cyber Sovereignty*, Berlino, 2020; Liu Han, Ye Kairu, 网络主权的分层法律形态 (*La forma giuridica gerarchica della sovranità cibernetica*), in 4 *Huadong Zhengfadaxue xuebao*, 67 (2020).

⁶ W. Gravett, *Digital neo-colonialism: The Chinese model of internet sovereignty in Africa*, in 20(1) *Afr. hum. rights law.j.* [online] 125 (2020); M. Jiang, *op. cit.*; R. Creemers, *China's Approach to Cyber Sovereignty*, cit.

2. Teoria e basi istituzionali del diritto della comunicazione (e della comunicazione internet) in Cina

I principi che governano la gestione non solo della comunicazione digitale, ma dell'universo mediatico cinese nel suo complesso derivano, sul piano istituzionale, dall'adattamento di categorie e meccanismi tipici della tradizione giuridica socialista e, sul piano valoriale, dall'affermazione del ruolo guida del Partito Comunista Cinese non solo quale detentore della *leadership* politica, ma anche quale unico interprete delle volontà delle masse popolari e delle forze produttive e culturali della nazione, in ossequio alla nota teoria delle "Tre Rappresentanze" (三个代表 - *san ge daibiao*)⁷.

Il sistema mediatico cinese ha, come ogni settore della vita civile ed economica del paese, subito profonde trasformazioni dopo l'avvio delle riforme nel 1978. Il paradigma patrocinato in epoca maoista era monolitico; vedeva i mezzi di comunicazione (cartacei, radiofonici, televisivi che fossero) in mano allo stato comportarsi quale semplice cassa di risonanza del Partito⁸.

Questo modello si è giocoforza dovuto confrontare con l'ingresso delle dinamiche di mercato nella società civile cinese, che hanno non solo consentito afflusso di iniziative e capitali privati nel settore dei media e dei nuovi media⁹, ma hanno altresì mutato le esigenze ed i gusti degli utenti in relazione all'utilizzo dei media stessi, favorendo la diversificazione dei contenuti, prima limitati, di fatto, ad enunciazioni di pura propaganda¹⁰.

La modernizzazione dei media tradizionali cinesi ha così seguito, *mutatis mutandis*, i percorsi adottati per altri settori ritenuti strategici dell'economia nazionale, come ad esempio l'energia: da un lato, gli operatori di maggiore rilevanza operanti all'interno del sistema sono rimasti in mano

⁷ La teoria rappresenta il lascito politico della segreteria di Jiang Zemin (1989-2002) e prevede, in sintesi, che il PCC concepisca la propria azione in funzione della rappresentanza, contemporanea, delle forze produttive avanzate della nazione, degli orientamenti culturali avanzati del paese e degli interessi fondamentali della grande maggioranza del popolo cinese. La teoria, oltre a codificare il definito passaggio del comunismo cinese ad una fase matura di "mercato", riafferma la necessità, per il partito, di perseguire una sempre più "invasiva" integrazione con le nuove forze sociali, culturali e produttive emergenti a partire dal boom economico post-riforme. Sul punto v., diffusamente, Jiang Zemin, *Selected Works*, Pechino, 2013; Ding Junping, "三个代表" 思想源流和理论创新 (L'origine e lo sviluppo della teoria delle "Tre Rappresentanze"), Pechino, 2012.

⁸ T.K. Kissell, *op. cit.*; W. Wu, *The Rationale of China's Media Regulation Policy in the Process of the Institutional Transformation*, in 7(1) *Notre Dame J. Int'l & Comp. L.* 64 (2017).

⁹ Q. Wang, *op. cit.*, 62 ss.

¹⁰ P. Siu Nam-Lee, *Mass Communication and National Development in China: Media Roles Reconsidered*, in 44(3) *Journal of Communication* 22 (1994); M. Kivlehan-Wise, C. Welch (eds), *China's New Media Milieu: Commercialization, Continuity, and Reform*, CNA Report, IPR 14023, 2010.

pubblica (si pensi al colosso CCTV per quanto riguarda la televisione¹¹) e quindi sottoposti non solo alla disciplina in materia di *assets* pubblici¹² ma anche a quella in merito all'operatività dei comitati del PCC interni alle imprese stesse¹³. Dall'altro lato, la proliferazione, specie a livello settoriale o regionale, di operatori privati è stata, seppur in maniera assolutamente non lineare ed omogenea nel corso del tempo¹⁴, sottoposta alla supervisione e alla regolazione prima della *State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television* e poi, dopo un ciclo di riforme nel 2018, direttamente del Dipartimento Centrale per la Propaganda del PCC¹⁵.

Quest'ultima struttura è oggi responsabile della supervisione di numerosi dipartimenti, ad inclusione della *National Radio and Television Administration*, della *National Press and Publication Administration*, della *National Film Administration* e dell'*Information Office* del Consiglio di Stato, con funzioni di ufficio centrale per la propaganda all'estero¹⁶. Anche in un contesto costituzionale come quello cinese, caratterizzato da strettissimi parallelismi fra strutture amministrative statuali e strutture amministrative di partito¹⁷, è comunque significativo che dal 2018 il sistema dei media sia, di fatto, una diretta emanazione della burocrazia partitica.

2.1 La specialità e la sovranità dello spazio cibernetico

Sin dalla sua prima comparsa in Cina, la comunicazione digitale e via internet si è dimostrata parzialmente immune al suddetto approccio¹⁸. Ciò in virtù di

¹¹ J. Pan, Z. Shao, Y. Xu, *How government-controlled media shifts policy attitudes through framing*, in 10(2) *Political Science Research and Methods* 317 (2022).

¹² Sul punto v. B. Liebman, C. Milhaupt (eds), *Regulating the Visible Hand? The Institutional Implications of Chinese State Capitalism*, Oxford, 2015.

¹³ Sul punto, in generale, v. Liu Dahong, Xu Danlin, *党组织参与国企公司治理的路径与法律保障研究* (*Ricerca sui percorsi e garanzie giuridiche della partecipazione delle organizzazioni di Partito nell'amministrazione delle imprese di stato*), in 23 *J. Cent. South Univ. (Social Science)* 31 (2017); Wang Xinhong, Wu Xinling, *论党组织参与国有公司治理的法律原则* (*Sui principi giuridici della partecipazione delle organizzazioni di Partito al governo delle imprese di stato*), in 23 *J. Cent. South Univ. (Social Science)* 39 (2017); Jiang Jianxiang, Li Yilun, *论公司章程在党组织参与国企治理中的作用* (*Sulla funzione degli statuti di impresa nella partecipazione delle organizzazioni di Partito al governo delle imprese di stato*), in 23 *J. Cent. South Univ. (Social Science)* 34 (2017); X. Zhang, *Le rôle du PCC dans la gouvernance d'entreprise*, in 1 *Perspectives Chinoises* 59 (2019).

¹⁴ M. Kivlehan-Wise, C. Welch (eds), *op. cit.*

¹⁵ S. Zhang, *Xi's dao on new censorship: The party's new approaches to media control in the digital era*, in B. Hillman, Chien-Wen Kou (eds), *Political and Social Control in China*, Canberra, 2023.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ Sul punto v. I. Castellucci, *Rule of Law and Legal Complexity in the People's Republic of China*, Trento, 2012.

¹⁸ J. Qiu, *Virtual Censorship in China: Keeping the Gate Between the Cyberspaces*, in 4 *International Journal of Communication Law and Policy* (1999/2000).

diversi ordini di motivi.

In primo luogo, per loro caratteristiche strutturali, i media digitali implicano una frammentarietà della comunicazione tale da precludere, anche solo in teoria, un controllo burocratico diretto, anche solo a macchia di leopardo¹⁹. In secondo luogo, la prima esplosione del *web* cinese è avvenuta nel periodo storico (gli anni 1990) in cui il fascino verso i paradigmi regolatori, capitalistici e liberali, era non solo più forte ma anche più tollerato allorché si spingesse in aree non strettamente connesse alle direttrici di riforma economica, come appunto quella della comunicazione²⁰. In terzo luogo, sin dai primissimi tempi la popolarità di internet in Cina è stata percepita, anche dal potere politico, come un formidabile canale di ingresso nella modernità e di riduzione del percepito *gap* sociale con gli (allora) paesi *leader* dell'economia globale²¹.

Alla luce di quanto detto, l'*imprinting* valoriale del *web* cinese, perlomeno in prospettiva storica, si è in effetti discostato dai paradigmi della propaganda, e ha beneficiato, in età infantile, di veri e propri vuoti di regolazione, al punto da nutrire il fraintendimento, accettato da molti fuori e dentro la Cina, che proprio l'internet potesse fungere come uno di quegli anelli di congiunzione che avrebbero dovuto far accompagnare la liberalizzazione economica da un movimento di riforma politica²².

La storia recente si è incaricata di contraddire quest'opinione. Nei primi anni 2000, di pari passo con il progressivo ri-avanzamento dello stato nell'economia²³, i regolatori cinesi hanno iniziato ad occuparsi anche dello spazio cibernetico²⁴. Alcuni dei maggiori interventi saranno richiamati in seguito.

Ciò che qui importa è che da questo momento in poi si consolida, a livello di dottrine politiche e di ideologia del PCC, una teoria sempre più complessa e raffinata della sovranità cibernetica.

Da un lato, nell'ambito dei rapporti con l'esterno, questa sovranità si declina nel tentativo di applicazione di una logica neo-westfaliana allo spazio cibernetico²⁵. Ne deriverebbe un generale principio, confermato sulla base del diritto internazionale e derogabile solo in via pattizia, di non interferenza da parte di attori esterni nello spazio cibernetico nazionale²⁶. L'Art. 25 della

¹⁹ Anne S.Y. Cheung, *op. cit.*

²⁰ J. Bi, *The internet revolution in China. The significance for traditional forms of communist control*, in 56(3) *International Journal* 421 (2001).

²¹ Anne S.Y. Cheung, *op. cit.*

²² *Ibidem.*

²³ F. Xie, A. Li, Z. Li, Guojinmintui: *A New Round of Debate in China on State Versus Private Ownership*, in 76(3) *Science & Society* 291 (2012); G. Sabatino, *Legal Features of Chinese Economic Planning*, in I. Castellucci (cur.), *Saggi di diritto economico e commerciale cinese*, Napoli, 2019, 33-78.

²⁴ Anne S.Y. Cheung, *op. cit.*; T.K. Kissell, *op. cit.*

²⁵ Liu Han, Ye Kairu, *op. cit.*; R. Creemers, *China's Approach to Cyber Sovereignty*, cit.

²⁶ *Ibidem.*

Legge sulla Sicurezza Nazionale dà ulteriore corpo a questa visione, affermando che il controllo nazionale sulle tecnologie di informazione, le infrastrutture critiche, i sistemi informatici e i dati rilevanti siano direttamente connessi alla tutela della sicurezza della nazione²⁷.

In secondo luogo, si afferma il diritto della nazione cinese, così come di qualsiasi altra nazione, a perseguire un proprio modello domestico di sviluppo dell'internet²⁸. Dall'altro lato, sul piano interno, la finalità stessa dei contenuti online, e quindi della comunicazione digitale ad essi connessa, consiste in un "servizio" alle masse popolari; in un servizio al "progresso socialista" e allo sviluppo di una "cultura socialista avanzata"²⁹.

L'aderenza ai principi costituzionali, e quindi al ruolo guida del PCC, che ispira tutti i processi decisionali pubblici in Cina, implica che i suddetti riferimenti al progresso e alla cultura siano, in pratica, filtrati attraverso l'interpretazione datane dal partito stesso anche in un'ottica di promozione etica. L'accesso all'internet, sempre più garantito e voluto dal potere politico, implica necessariamente la definizione di doveri di condotta "morale" in capo agli utenti, cui fa da contraltare il rafforzamento della supervisione. Si ritrovano, in questo frangente, alcune caratteristiche fondamentali della concezione marxista dei diritti, così come declinata in Cina e sovente riproposta nel dibattito teorico³⁰.

Incidentalmente, è appena il caso di rilevare che, sulla base, se si vuole, di una visione marxista e quindi materialista del diritto³¹, alla riappropriazione dello spazio cibernetico cinese da parte del potere politico non sono state e non sono estranee considerazioni di carattere economico. In effetti, le progressive restrizioni che dagli anni 2000 hanno impedito a numerose piattaforme non cinesi (fra cui Google, Youtube, Facebook) di operare in Cina hanno consentito la crescita e l'affermazione, in condizioni

²⁷ Sul punto v. M. Jiang, *op. cit.*

²⁸ A. Wang, *op. cit.*

²⁹ V. ad es. l'Art. 3 delle Disposizioni sull'Amministrazione di Servizi di Pubblicazione Online (网络出版服务管理规定); ancora, si v. le Opinioni dell'Ufficio Generale del Consiglio di Stato sulla Promozione di uno Sviluppo Ordinato e Sano dei Nuovi Media Governativi (国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见), ove si prevede, nel preambolo, che «I nuovi media governativi sono un importante canale per il PCC ed il governo per relazionarsi, servire e legare con il pubblico nell'era dell'internet mobile, uno strumento significativo per accelerare la trasformazione delle funzioni di governo e costruire un governo orientato ai servizi, una posizione importante per guidare l'opinione pubblica online e creare uno spazio cibernetico pulito, e un importante strada per esplorare nuovi modelli di governance sociale e migliorare le capacità di governance sociale» (traduzione a cura dell'A.).

³⁰ Song Bingwu, Zhao Jing, Yang Dong, 马克思主义法律思想研究 (*Ricerca sul pensiero giuridico Marxista*), Pechino, 2017, 501-522 e 544-568; E. Consiglio, *Concezioni dei diritti nel dibattito cinese contemporaneo*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, 3, 770; A. Chen, *Developing Theories of Rights and Human Rights in China*, in R. Wack (ed), *Hong Kong, China and 1997: Essays in Legal Theory*, Hong Kong, 1993, 123-149.

³¹ V. ancora E. Consiglio, *op. cit.*

di mercato ampiamente favorevoli, di omologhe piattaforme cinesi (fra cui Baidu, Youku, Bilibili, etc.)³².

Così facendo, qui riproponendo una logica di pianificazione socio-economica “indiretta”³³, è stato possibile accelerare l’alfabetizzazione digitale del paese senza “appaltarla”, o quantomeno senza appaltarla del tutto a soggetti stranieri.

Sarebbe però un errore esagerare l’importanza di questi fattori economici, soprattutto se a spese della rilevanza dei risvolti politici, culturali e pedagogici della nozione cinese di sovranità cibernetica³⁴.

La dottrina del Socialismo con Caratteristiche Cinesi per la Nuova Era, cavallo di battaglia di Xi Jinping ed introdotta in costituzione nel 2018³⁵, riconosce la necessità che lo spazio cibernetico sia in grado di guidare l’opinione pubblica e, proprio a tali fini, concepisce il bisogno di un apparato giuridico³⁶.

2.2 Profili istituzionali e specializzazione normativa

Di conseguenza, il diritto di internet in Cina, nelle sue strutture fondamentali, si declina soprattutto in complessi legislativi pubblicistici con eminente finalità di coordinamento, monitoraggio e supervisione piuttosto che di attribuzione di specifiche posizioni giuridiche soggettive ai singoli.

La “legittima” manifestazione di opinioni diverse negli spazi di dibattito online, per riprendere sempre la dottrina di Xi, è funzionale alla promozione di determinati valori ed è pertanto regolata nell’ottica di quei valori, sulla premessa, ovvia, che nessuna attività dell’internet debba mettere in discussione la legittimità del governo³⁷.

Da una prospettiva istituzionale ed organizzativa, la nozione cinese di sovranità cibernetica si declina, principalmente, nell’istituzione di una serie di autorità capaci di operare trasversalmente, a metà fra strutture statuali e strutture partitiche, con compiti spesso ampi ai limiti della vaghezza, ma con forte enfasi sul coordinamento fra le linee politiche espresse dalle Commissioni interne al Comitato Centrale del PCC ed i

³² Cho-Wen Chu, *Censorship or Protectionism? Reassessing China’s Regulation of Internet Industry*, in 7(1) *International Journal of Social Science and Humanity* 28 (2017).

³³ G. Sabatino, *Legal Features*, cit.

³⁴ M.F. Ferracane, H. Lee-Makiyama, *China’s technology protectionism and its non-negotiable rationales*, ECIPE Trade Working Paper no. 2, 2017; E. Quan, *Censorship Sensing: The Capabilities and Implications of China’s Great Firewall Under Xi Jinping*, in 39(4) *Sigma: Journal of Political and International Studies* 19 (2022).

³⁵ J. Garrick, Y. Chang Bennet, *Xi Jinping Thought*, in 113(1-2) *Chinese Perspectives* 99 (2018); E. Smith, *The Concept of Legality Under Xi Jinping*, in R. Creemers, S. Trevaskes (eds), *Law and the Party in China*, Cambridge, 2020, 97-120.

³⁶ Xi Jinping, *The Governance of China*, Vol. II, Pechino, 2017, 363-365.

³⁷ *Ibidem*.

relativi standard di controllo delle comunicazioni formulati a livello legislativo o regolamentare.

Un primo esempio è già stato fatto: con la soppressione, nel 2018, della *State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television and the Ministry of Industry and Information Technology*, il Dipartimento Centrale per la Propaganda del PCC³⁸ è ora la struttura burocratica di vertice per tutte le amministrazioni competenti per la supervisione sulle attività (anche online) dei media tradizionali.

Altro esempio di grandissimo rilievo è l'Amministrazione del Cyberspazio (*Cyberspace Administration of China*, o CAC). Al momento della sua nascita, nel 2011, la CAC era denominata State Internet Information Office ed era diretta emanazione dell'*Information Office* del Consiglio di Stato, e quindi a sua volta direttamente subordinata al Dipartimento Centrale per la Propaganda³⁹. La presa di coscienza dell'importanza e della specialità dello spazio cibernetico ha, nel giro di pochi anni e sotto la spinta della segreteria di Xi Jinping, reso questo organo un'autorità a sè stante, distaccata dal Consiglio di Stato ed in diretto coordinamento con la Commissione Centrale del PCC per la Sicurezza Cibernetica e l'Informatizzazione⁴⁰.

Con la successiva promulgazione della Legge sulla Sicurezza Cibernetica la CAC è divenuta a tutti gli effetti il principale riferimento istituzionale per l'amministrazione e la supervisione dello spazio cibernetico cinese, con compiti che spaziano dal controllo dei contenuti online alla promozione della connettività in tutto il paese, alla determinazione di algoritmi da utilizzare nei servizi online⁴¹.

In effetti, la Legge sulla Sicurezza Cibernetica (网络安全法 - *wangluo anquan fa*) del 2017, emendata nel 2025, ha rappresentato, per molti versi, un momento di passaggio. Per la prima volta, la miriade di interventi settoriali che, nel corso degli anni, hanno predisposto criteri e strumenti per il controllo dell'internet cinese trova ora nella legge non solo un cappello ideologico e teorico, ma anche un insieme di principi generali.

È una legge che, per molti versi, codifica il modello cinese di gestione e controllo dell'internet⁴², un modello esemplificato da alcune disposizioni

³⁸ La denominazione inglese ora utilizzata nelle traduzioni ufficiali, ha invece sostituito il termine propaganda con "publicity", così ammorbidendo le capacità evocative della dicitura tradizionale, specie ad orecchie straniere. In questa sede, tuttavia, si preferisce continuare ad utilizzare il termine "propaganda" quale diretta traduzione della denominazione ufficiale cinese (中央委员会宣传部), laddove il termine 宣传 (*xuanchuan*), pur nei molteplici possibili significati, ha sempre indicato, storicamente, la propaganda.

³⁹ J. Horsley, R. Creemers, *The Cyberspace Administration of China. A Portrait*, in R. Creemers, S. Papagiannenas, A. Knight (eds), *The Emergence of China's Smart State*, Lanham-Boulder-New York-Londra, 2024, 9-33.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² C. Moriconi, *Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica Popolare Cinese. Nota*

“critiche”: l’Art. 9, che impone a tutti gli operatori internet l’obbligo di rispettare le leggi ma anche la moralità sociale e l’etica professionale, di accettare la supervisione da parte delle autorità e del pubblico, e di assumere responsabilità sociali.

In secondo luogo, l’Art. 37 impone che tutti i dati personali ed i dati rilevanti raccolti e prodotti da gestori di infrastrutture critiche durante le loro operazioni internet all’interno del territorio cinese siano conservati in Cina⁴³.

In terzo luogo, l’Art. 50, il quale attribuisce alle autorità di supervisione dello spazio cibernetico (e quindi principalmente alla CAC) il potere di richiesta diretta di interruzione delle trasmissioni, cancellazione dei dati e conservazione dei dati stessi qualora vengano rilevate sul web informazioni la cui trasmissione è proibita dalla legge o dai regolamenti amministrativi applicabili.

Infine, l’Art. 58, che, per motivi di sicurezza nazionale ed ordine pubblico sociale, dà la possibilità ai dipartimenti competenti, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Stato, di adottare misure restrittive nei confronti delle operazioni online in determinate regioni.

Analoghi paradigmi – si noti in via incidentale – guidano la pur embrionale struttura regolativa dell’intelligenza artificiale ed in particolar modo di quella generativa, anche con riferimento alle potenzialità comunicative dei relativi strumenti⁴⁴. Di particolare rilievo è l’enunciazione generale per cui tanto i servizi di intelligenza artificiale generativa quanto quelli di *deep synthesis* siano tenuti non solo ovviamente al rispetto delle leggi, ma anche all’aderenza ai criteri di etica e moralità sociale; alla promozione

alla traduzione, in *Roma e America*, 2019, 40, 97; L. Balke, *China’s New Cybersecurity Law and U.S.-China Cybersecurity Issues*, in 58 *Santa Clara Law Review* 137 (2018).

⁴³ Questa disposizione, come facilmente immaginabile, ha sin da subito acquisito uno status molto controverso. L’obbligo previsto, in effetti, non solo vieta agli operatori internet cinesi di immagazzinare dati su loro server collocati fuori dal territorio nazionale, ma impone anche agli operatori stranieri la conservazione dei dati su server posti in Cina, con conseguenze molto rilevanti in punto di ostacoli di gestione e di barriere all’ingresso per investitori stranieri che volessero operare in Cina e facessero uso, a qualunque titolo, di servizi online, i quali dovranno per forza essere collegati a server cinesi. Sul punto v. L. Balke, *op. cit.*

⁴⁴ Al 2023 risale l’entrata in vigore di diversi gruppi di normative settoriali atti a creare un importante raccordo logico fra la disciplina dell’intelligenza artificiale e la filosofia della sovranità cibernetica. Sul punto v. G. Santoni, *Il futuro della regolamentazione IA in Cina: ecco i possibili scenari*, in *Agenda Digitale*, 01-04-2025, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-futuro-della-regolamentazione-ia-in-cina-ecco-i-possibili-scenari/#_ftnref5 (ultimo accesso: 2 gennaio 2026). Ci si riferisce in particolare, alle Misure Provvisorie per la Gestione dei Servizi di Intelligenza Artificiale Generativa (生成式人工智能服务管理暂行办法); al Regolamento sulla Gestione dei Servizi Informatici di *Deep Synthesis* (互联网信息服务深度合成管理规定); alle Misure Pilota per la Revisione dell’Etica Scientifica e Tecnologica (科技伦理审查办法 (试行)).

dei valori fondamentali del socialismo; all'aderenza al "corretto orientamento politico". Il tutto in funzione di guida dell'opinione pubblica⁴⁵.

La messa a sistema delle componenti dottrinali e legislative impone pertanto di riaffermare, pur nel contesto di un'economia socialista di mercato, una nozione profondamente funzionale e strumentale della comunicazione internet, enucleata a partire dal principio di sovranità dello spazio cibernetico.

Questo principio, peraltro, esplorato e declinato legislativamente ben prima e ben più profondamente che in altri paesi, è stato oggetto di una quantomeno parziale esportazione, sulle ali delle numerose e pervasive iniziative di cooperazione economica fra la Cina e paesi partner in Asia e in Africa⁴⁶.

La nozione di sovranità cibernetica è divenuta una delle spine dorsali della declinazione cinese della cooperazione per la sicurezza, trasfusa nei risultati dei summit e dei forum del gruppo dei paesi BRICS, della *Shanghai Cooperation Organisation* ma anche degli incontri fra Cina e paesi ASEAN⁴⁷.

Soprattutto in Africa, la sovranità cibernetica cinese è divenuta modello di possibile imitazione, specie in quel corollario per il quale, connettendo il principio di sovranità alle esigenze di tutela della sicurezza nazionale, così come interpretata dalla *leadership* politica, si attribuisce alle autorità tutta la gamma di poteri necessari a regolare e filtrare i contenuti internet potenzialmente destabilizzanti⁴⁸. In questo senso, fra gli esempi più recenti in materia vi è la legislazione della Tanzania⁴⁹.

3. La regolazione dei contenuti online. Profili salienti

Gli strumenti di cui si avvale il diritto cinese per dare corpo alle premesse

⁴⁵ V. l'Art. 4 tanto delle Misure Provvisorie per la Gestione dei Servizi di Intelligenza Artificiale Generativa quanto del Regolamento sulla Gestione dei Servizi Informatici di *Deep Synthesis*.

⁴⁶ W. Gravett, *op. cit.*

⁴⁷ A. Karmazin, *China's Promotion of Cyber Sovereignty Beyond the West*, in Š. Kolmašová, R. Reboredo (eds), *Norm Diffusion Beyond the West. Norm Research in International Relations*, Cham, 2023, 61-76.

⁴⁸ C. Andrzejewski et al., *Innovators and Emulators: China and Russia's Compounding Influence on Digital Censorship*, in 67(4) *Orbis* 626 (2023).

⁴⁹ L'Electronic and Postal Communication Act del 2020, nel determinare i contenuti proibiti all'interno delle comunicazioni online, impiega espressioni che ricordano molto da vicino quelle utilizzate dal legislatore cinese (e che saranno a breve esaminate). In particolare, l'Act (3rd Schedule, Punto 3) proibisce i «content(s) t that causes annoyance, threatens harm or evil, encourages or incites crime or leads to public disorder or that may threaten national security or public health and safety». Tanto il riferimento alla "annoyance" quando la repressione di contenuti che anche solo potenzialmente potrebbero minacciare la sicurezza pubblica parrebbero denotare una deliberata vaghezza, tipica della tecnica legislativa cinese. È di questa opinione W. Gravett, *op. cit.*

teoriche appena discusse sono raggruppati in due filoni essenziali, che rappresentano al tempo stesso due trend storici che hanno ispirato la regolazione della comunicazione digitale negli ultimi vent'anni.

Il primo trend consiste nel progressivo coinvolgimento diretto dello stato e dei pubblici poteri nella gestione della comunicazione digitale sia come regolatore/supervisore nel merito dei contenuti online ma anche quale operatore ed utente esso stesso⁵⁰.

In effetti, la regolazione della comunicazione online e l'imposizione di obblighi di registrazione e di supervisione ai fornitori dei relativi servizi e alle piattaforme digitali hanno creato, in Cina come altrove, un web sempre meno "spontaneo" e sempre più legato ad utenti professionalizzati e certificati⁵¹. Fra questi ultimi, sempre più spesso figurano, sui social networks e sulle piattaforme di discussione (come Sina Weibo), account di istituzioni pubbliche, dipartimenti e sotto-dipartimenti a livello non solo di governi (nazionale e locali) ma anche di municipalità, quartieri, condomini, imprese, ospedali, università e via dicendo. Insomma, una pletora di account ufficiali che interviene nei dibattiti online diffondendo informazioni, evidenziando o promuovendo iniziative⁵².

L'intervento pubblico nella comunicazione digitale, del resto, riflette la succitata conformazione istituzionale che il Dipartimento Centrale della Propaganda del PCC al vertice del sistema mediatico⁵³. In questo caso, ovviamente, le attività di propaganda si muovono in parallelo a quelle di supervisione sullo spazio cibernetico, considerando anche che fra le competenze della CAC vi è proprio quella di promuovere l'accesso ad internet nel paese.

Quindi, ancora in ossequio alla necessità di un coinvolgimento a tutto tondo del partito nella comunicazione digitale ribadita da Xi Jinping, l'enfasi è posta sulle capacità, dei soggetti pubblici e del potere politico, di orientare i dibattiti online, di selezionarne i temi, di promuovere la discussione ed il contraddittorio su alcuni argomenti e non su altri⁵⁴. È questo un sintomo di "ammorbidimento" della propaganda digitale, il che non implica però necessariamente una minore incidenza⁵⁵.

Il secondo trend che ha imposto cambiamenti strutture alla

⁵⁰ Q. Wang, *op. cit.*, 60 ss.

⁵¹ Ivi, 64 ss.

⁵² L. Zheng, *Social media in Chinese government: Drivers, challenges and capabilities*, in 30(4) *Government Information Quarterly* 369 (2013); Q. Wang, *op. cit.*

⁵³ R. Creemers, *Evaluating Chinese Media Policy: Objectives and Contradictions*, in G. Rawnsley, M. Rawnsley (eds), *Routledge Handbook of Chinese Media*, Londra, 2015, 47-64; Q. Wang, *op. cit.*, 64 ss.

⁵⁴ Xi Jinping, *op. cit.*, 363-365.

⁵⁵ C. Zhang, D. Zhang, H. Lei Shao, *The softening of Chinese digital propaganda: Evidence from the People's Daily Weibo account during the pandemic*, in 14 *Frontiers in Psychology*, (2023).

governance cibernetica cinese riguarda il progressivo e deliberato decentramento delle responsabilità di sorveglianza, controllo e gestione dei contenuti online, che passa gradualmente dalle autorità pubblica ai fornitori di servizi e poi, ancora, alle piattaforme di comunicazione online⁵⁶.

Si tratta, comprensibilmente, di una tendenza imposta dalle caratteristiche dello spazio cibernetico e da esigenze di maggiore efficienza nel controllo e di alleggerimento del carico di lavoro degli uffici governativi. Vi è però un obbiettivo ulteriore: il coinvolgimento dei fornitori di servizi internet e dei gestori delle piattaforme - soggetti privati, a differenza della maggior parte dei media tradizionali - nelle attività di controllo dei contenuti è funzionale, agli occhi della *leadership*, ad una maggiore saldatura ideologica fra tali soggetti e il partito, ed ad un maggior coordinamento fra le attività di controllo e quelle di propaganda.

3.1 I criteri di controllo dei contenuti

Così come accade con l'assetto istituzionale della *governance* cibernetica, anche la normativa di dettaglio in materia di controllo dei contenuti e, quindi, di gestione della comunicazione online, riproduce una perfetta sintonia fra disposizioni rivolte alle attività online dei servizi di pubblicazione più tradizionali e quelle concepite per regolare le attività di un novero sempre più vario di creatori di contenuti su tutti i tipi di piattaforme.

Nel 2016 sono state promulgate dalla ormai soppressa *State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television and the Ministry of Industry and Information Technology* le Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione Online⁵⁷. Le pubblicazioni online cui si riferiscono le disposizioni evocano una nozione vastissima, che di fatto le renderebbe applicabili a tutti i contenuti intelleggibili sotto forma di testo, audio, video o animazione⁵⁸.

Tra il 2017 e il 2019, poi, la CAC ha promulgato le Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Gruppo Internet di Informazione⁵⁹; le Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione di Commenti Internet⁶⁰; le Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi Informatici di

⁵⁶ J. Wang, *Platform Responsibility With Chinese Characteristics*, in B. Chakravorti, J.P. Trachtman (eds), *Defeating Disinformation: Digital Platform Responsibility, Regulation and Content Moderation on the Global Technological Commons*, Cambridge, 2025, 41-59; T.K. Kissel, *op. cit.*

⁵⁷ 网络出版服务管理规定, no. 5 del 2016.

⁵⁸ Art. 2. Lo stesso articolo, peraltro, consente all'autorità di supervisione (e quindi ora alla CAC) di espandere discrezionalmente il novero delle pubblicazioni online da far ricadere nell'ambito di applicazione delle disposizioni.

⁵⁹ 互联网群组信息服务管理规定, promulgate nel 2017.

⁶⁰ 互联网跟贴评论服务管理规定, promulgate nel 2017.

Microblogging⁶¹; le Disposizioni sulla *governance* dell'Ecologia dei Contenuti Informatici di Rete⁶².

L'impalcatura di tutti questi documenti è fondamentalmente comune. Per quanto riguarda i divieti imposti ai contenuti delle pubblicazioni, le Disposizioni del 2016 (sui servizi di pubblicazione online) offrono una panoramica molto dettagliata⁶³: sono vietati, *ex multis*, i contenuti che violino i principi espressi nella costituzione; quelli che compromettano l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale; che divulgino segreti nazionali, compromettano la sicurezza nazionale e danneggino gli interessi o l'onore dello Stato; che diffondano dicerie per distruggere l'ordine pubblico e la stabilità sociale; che violino la moralità sociale o la tradizione culturale della nazione. Infine, come nella tradizione del diritto socialista, è prevista una clausola di apertura che attribuisce alla legge, ai regolamenti amministrativi o a qualsiasi disposizione dello Stato il potere di individuare ulteriori limiti e divieti.

I divieti ora menzionati sono riprodotti praticamente in fotocopia dalle Disposizioni sulla *governance* dell'Ecologia dei Contenuti Informatici di Rete⁶⁴. Tuttavia, queste ultime disposizioni contengono un'ulteriore sezione di grande interesse: ivi⁶⁵, invece, di porre divieti, si elencano una serie di tematiche la cui pubblicizzazione o promozione sul *web* è incoraggiata. Si va dal propagandare il pensiero di Xi Jinping, l'esperienza del socialismo con caratteristiche cinesi, le politiche e le decisioni del Comitato Centrale del PCC alla pubblicizzazione dei traguardi raggiunti in punto di sviluppo economico e sociale; dalla promozione dei valori fondamentali del socialismo e della moralità alla dimostrazione dello spirito della nazione cinese; dall'analisi dei problemi e chiarificazione della verità ai fini della guida delle masse al sostegno all'influenza internazionale della Cina⁶⁶.

Non è chiarissimo in che modo i *content creators* possano essere effettivamente incoraggiati a pubblicare contenuti secondo le linee guida predisposte. È però altamente plausibile, al di là di forme di influenza più o meno indiretta derivante da connessioni personali o *membership* di partito, che gli autori maggiormente allineati potranno beneficiare di maggiore visibilità sulle piattaforme, favoriti, in questo senso, dall'implementazione di appositi meccanismi di raccomandazione dei contenuti, imposti dalla stessa CAC o elaborati dalle piattaforme⁶⁷.

⁶¹ 微博客信息服务管理规定, promulgate nel 2018.

⁶² 網路资讯内容生态治理规定, promulgate nel 2019.

⁶³ Art. 24.

⁶⁴ Art. 6.

⁶⁵ Art. 5.

⁶⁶ Sul punto v. anche S. Zhang, *op. cit.*

⁶⁷ Così, ad esempio, l'Art. 11 delle medesime Disposizioni sulla *governance* dell'Ecologia dei Contenuti Informatici di Rete invita i gestori delle piattaforme a perfezionare i propri meccanismi di raccomandazione dei contenuti, lasciando intendere

Gli altri documenti CAC citati non sono altrettanto dettagliati nel gestire i contenuti online, ma spesso si limitano a porre un generale divieto di pubblicazione di contenuti contrari alla legge o ai regolamenti⁶⁸, senza alterare in alcun modo l'assetto complessivo del sistema ed i suoi effetti pratici.

Il peso dell'applicazione di tutto questo complesso di disposizioni ricade, in misura assolutamente rilevante, sui fornitori dei servizi di pubblicazione online, di qualunque foggia essi siano. Nelle Disposizioni generali del 2016, è lo stesso regolatore a incoraggiare la costruzione di piattaforme associative per gli operatori del settore, così da promuovere l'autodeterminazione di standard di condotta e la diffusione di contenuti «salutari e utili»⁶⁹, oltre che la «resistenza» contro i contenuti «negativi e dannosi»⁷⁰. Il carattere in qualche modo “autarchico” del settore è rafforzato dalla previsione per cui entità a capitale straniero stabilite in Cina, ad inclusione delle *joint-ventures* sino-straniere, non possano in linea di massima fornire servizi di pubblicazione online⁷¹.

Sui fornitori dei servizi, poi, ricadono tutta una serie di obblighi, che vanno da quello del monitoraggio dei contenuti a quello di rimozione di contenuti ritenuti non conformi agli standard⁷², a quello di condivisione di informazioni e dati con le autorità⁷³. Per quanto riguarda specificamente i servizi di microblogging o relativi a piattaforme di comunicazione, è prevista l'acquisizione e la conservazione di tutti i dati reali concernenti gli utenti, a fini di sicurezza e monitoraggio⁷⁴.

che la CAC o altre autorità preposte possano, al tal proposito, proporre degli *input* sottoforma di consiglio o opinione. Sul punto v. U. Reviglio, G. Santoni, *Governing Platform Recommender Systems in Europe: Insights from China*, in 23(2) *Global Jurist* 151 (2023).

⁶⁸ Ad es. V. Art. 9 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione di Commenti Internet o l'Art. 12 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi Informatici di Microblogging.

⁶⁹ Art. 6.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Art. 10.

⁷² In alcuni casi la fase di monitoraggio e la predisposizione di sanzioni per chi viola gli standard contenutistici delle pubblicazioni prevedono strumenti molto complessi e molto graduati. Ad esempio, l'Art. 7 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione di Commenti Internet menziona un'ampia gamma di strumenti sanzionatori, dal semplice avvertimento al rifiuto di pubblicare un contenuto alla cancellazione dei contenuti alla restrizione delle funzionalità dell'account alla cancellazione dell'account, ecc. Si tratta, in questo caso, di strumenti niente affatto peculiari ed ampiamente applicati dalle piattaforme anche in moltissimi altri ordinamenti.

⁷³ Artt. 34-35 delle Disposizioni sull'Amministrazione di Servizi di Pubblicazione Online; Art. 7 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione di Commenti Internet.

⁷⁴ Art. 7 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi Informatici di Microblogging; Art. 4 delle Disposizioni sull'Amministrazione dei Servizi di Pubblicazione di Commenti Internet.

3.2 Autodisciplina delle piattaforme

L'attribuzione, da parte dei documenti esaminati, di responsabilità di sorveglianza e controllo dei contenuti ai fornitori dei servizi online ed il contemporaneo sostegno alla loro auto-regolazione riflette una tendenza patrocinata dal PCC ben prima della promulgazione delle Disposizioni⁷⁵. Facendo leva su diversi fattori - ad esempio, la possibilità di concedere o meno licenze e permessi per esercitare servizi online; la possibilità di allocare risorse finanziarie o di garantire condizioni di concorrenza privilegiate ad alcuni operatori⁷⁶; l'affiliazione al partito di imprenditori e la presenza di comitati di partito interni alle imprese (come ad esempio in Huawei)⁷⁷ - l'autorità pubblica sostiene un poderoso sforzo di *self-restraint* da parte dei fornitori dei servizi e dei gestori delle piattaforme online, che va avanti, rilevato dagli osservatori, da oltre venti anni⁷⁸. Si tratta di uno sforzo che esonda dagli ambiti di applicazione di questa o quella disposizione: misure di auto-regolazione ed auto-limitazione sono state poste in essere, nel corso degli anni, da siti tradizionali, da piattaforme di blogging, ma anche da siti stranieri.

Come rilevato da alcuni autori, agli occhi dei fornitori di servizi, non si tratta di mera e semplice auto-limitazione nella gestione dei contenuti, ma di una concessione calcolata, in un'ottica di negoziazione inter-istituzionale con le autorità, al fine di accrescere, nel tempo, la propria capacità "contrattuale" in merito alla scelta di far sopravvivere o meno, caso per caso, alcuni contenuti potenzialmente indesiderati⁷⁹.

Ancora una volta, il contesto istituzionale rende possibile ciò che sembrerebbe paradossale: l'ossequio dei fornitori di servizi online verso le autorità di supervisione dello spazio cibernetico rende possibile l'esistenza o la sopravvivenza di sacche di dibattito pubblico, con una limitata capacità di ospitare forme di dissenso.

Con il tempo, come si ricordava, ciò che sicuramente è cambiato è il grado di raffinatezza e complessità, anche dell'auto-regolazione. Ne è un perfetto esempio il regime regolatorio interno di Sina Weibo (新浪微博 - *xinlang weibo*), il più noto e diffuso *social network* cinese, i cui post, con i relativi commenti, non di rado danno vita a dibattiti *social* che coinvolgono,

⁷⁵ T.K. Kissel, *op. cit.*; Q. Wang, *op. cit.*

⁷⁶ Si tratta di meccanismi noti al moderno diritto della pianificazione in Cina. Sul punto v. G. Sabatino, *I paradigmi giuridici della pianificazione per lo sviluppo*, Napoli, 2022, 299 ss.

⁷⁷ X. Yan, J. Huang, *Navigating Unknown Waters: The Chinese Communist Party's New Presence in the Private Sector*, in 17(2) *China Review* 37 (2017); G. Sabatino, *The Legal Dimension of the Relation Between the Chinese Communist Party and the Private Economy. A Perspective of the Article 19 of the Company Law*, in 22(2) *Global Jurist* 351 (2022).

⁷⁸ Anne S.Y. Cheung, *op. cit.*; Q. Wang, *op. cit.*

⁷⁹ Q. Wang, *op. cit.*, 64 ss.

più o meno latamente, profili di contestazione politica⁸⁰. Weibo è prevalentemente una piattaforma di microblogging, sovente associata, a mo' di paragone, a X (già Twitter) e Facebook, con oltre 593 milioni di utenti mensili ed oltre 255 milioni di utenti giornalieri, dati tali da renderla di gran lunga il *social network* più popolare in Cina⁸¹. A livello societario, Weibo è controllata dalla Sina Corporation (新浪 - *xinlang*), impresa a capitale privato operante nel settore delle telecomunicazioni, fino al 2021 collocata in borsa ed ora non più operante sul mercato dei capitali di rischio.

Sin dal 2012, Sina Weibo ha disciplinato le condizioni di utilizzo dei propri servizi mediante un regolamento interno chiamato Convenzione di Comunità (社区公约 - *shequ gongyue*)⁸². Questo tipo di accordi fra piattaforme ed utenti, nato come pratica di auto-disciplina, è stato successivamente codificato dai regolatori⁸³.

Per quanto riguarda la Convenzione di Weibo, la più recente edizione risale al 2021 e riproduce, in buona parte, lo spirito già desumibile dalle fonti legislative e regolamentari già esaminate. In particolare, ivi si menziona che la piattaforma Weibo sostiene i valori fondamentali del socialismo e la moralità; diffonde l'amore per la patria; preserva un ambiente cibernetico di comunità armonioso e salutare⁸⁴.

La Convenzione attribuisce agli utenti un generale diritto in merito all'uso della piattaforma, prevedendo inoltre un altrettanto generale divieto di esercizio di tal diritto in maniera pregiudizievole ai diritti ed interessi altrui⁸⁵. La piattaforma si impegna inoltre ad ottenere il consenso degli utenti in merito alla raccolta dei loro dati personali e, in generale, ad implementare un sistema di tutela degli stessi⁸⁶. Per i minori, è prevista una modalità di utilizzo particolare, ai fini della loro protezione⁸⁷. D'altro canto, l'Art. 27 della Convenzione riproduce una serie di divieti in merito ai contenuti da pubblicare sulla piattaforma, divieti che in grandissima parte riflettono i concetti già espressi dalle succitate disposizioni. In caso di

⁸⁰ Q. Wang, *op. cit.*; M. Stigum Gleiss, *Speaking up for the suffering (br)other: Weibo activism, discursive struggles, and minimal politics in China*, in 37(4) *Media, Culture & Society* 513 (2015); G. Yang, *Political contestation in Chinese digital spaces: Deepening the critical inquiry*, in 28(2) *China Information* 135 (2014).

⁸¹ Dati del primo trimestre 2023, reperibili sul sito istituzionale della piattaforma al link <http://ir.weibo.com/news-releases/news-release-details/weibo-reports-first-quarter-2023-unaudited-financial-results-and/> (ultimo accesso: 20 marzo 2026).

⁸² Il testo completo (in lingua cinese) è reperibile sull'enciclopedia online Baïke Baidu, al link <https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%85%AC%E7%BA%A6/58185699> (ultimo accesso: 20 marzo 2026).

⁸³ V. ad es. l'Art. 15 delle Disposizioni sulla governance dell'Ecologia dei Contenuti Informatici di Rete.

⁸⁴ Art. 10.

⁸⁵ Art. 5.

⁸⁶ Art. 9.

⁸⁷ V. il Titolo IV della Convenzione.

violazione di tali divieti, a prescindere da qualsiasi ulteriore responsabilità, è la piattaforma stessa ad occuparsi della rimozione dei contenuti.

La connessione ed il coordinamento fra sistemi di auto-disciplina e supervisione statale è ampiamente favorita dalla diffusione di pratiche di verifica dell'identità degli utenti e di promozione, specie in termini di visibilità dei contenuti pubblicati, degli account "VIP"⁸⁸. Anche queste pratiche sono ampiamente note fuori dalla Cina. La specificità e l'interesse del caso cinese derivano quindi piuttosto dalla necessaria messa a sistema di esse con le regole in materia di conservazione e trasmissione dei dati alle autorità e con la pianificazione degli interventi promozionali delle pubbliche autorità e dei servizi di comunicazione statali nello spazio internet.

In merito al primo punto, le autorità impongono alle piattaforme social, in questo caso a Weibo, di procedere alla registrazione degli utenti solo previa comunicazione dell'effettiva identità dei soggetti registrati, attraverso la fornitura del proprio numero di telefono (associato a una carta d'identità o a un passaporto, per gli stranieri) o direttamente di un proprio documento di identità⁸⁹. I server della Sina corporation conservano le informazioni attinenti agli utenti registrati e, quando richiesto, le trasmettono alle autorità competenti⁹⁰.

Sebbene il sistema così congeniato lasci agli utenti la possibilità di decidere se comparire, sulla piattaforma, con il loro nome verificato oppure con un alias o come utenti anonimi⁹¹, è evidente che, grazie ad un rapido incrocio di dati forniti dall'operatore, le autorità sono in grado di risalire facilmente all'identità dell'autore di un contenuto pubblicato online⁹².

Per quanto concerne invece gli account VIP, la disciplina interna di Weibo consente la registrazione in modalità VIP solo a determinate categorie di utenti, ovverosia quelle il cui status preesistente alla registrazione giustifichi una speciale considerazione⁹³. Oltre a quelli riservati alle celebrità o a membri delle elites socio-culturali, moltissimi account VIP sono, come facilmente immaginabile, appannaggio di soggetti istituzionali o di imprese fornitrici di servizi di comunicazione, come ad esempio i colossi della comunicazione tradizionale (ad es. CCTV), estremamente attivi sui social network cinesi⁹⁴. È questo un ulteriore canale che favorisce la gestione della comunicazione digitale ad opera del potere politico.

D'altro canto, è importante osservare come il modello Weibo, pur

⁸⁸ Q. Wang, *op. cit.*, *passim*.

⁸⁹ *Ivi*, 108 ss.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

nella distinzione in fondo gerarchica fra utenti normali e utenti VIP, abbia consentito, attraverso l'attribuzione di un diritto di uso generalizzato della piattaforma previo il solo requisito della registrazione verificata, un certo grado di pluralità di opinioni, sino al punto da divenire una sorta di pilastro dell'internet cinese ed anche una importante cassa di risonanza per opinioni divergenti, come si cercherà di illustrare, pur parzialmente, nel prossimo paragrafo⁹⁵.

Negli anni più recenti, importanti indicazioni in senso conforme sono arrivate anche dalla disciplina in materia di intelligenza artificiale. Stante un modello normativo che ruota attorno alla responsabilità ed alle prerogative di autodisciplina delle piattaforme e dei fornitori di servizi, i principi generali che regolano la produzione di contenuti contengono espliciti divieti, tra gli altri, circa la possibilità di utilizzare i servizi di IA che incitano alla sovversione del potere dello stato o all'abbattimento del socialismo; che mettono in pericolo la sicurezza nazionale e gli interessi nazionali; che danneggiano l'immagine della nazione; che incitano alla secessione; che minano l'unità nazionale e la stabilità sociale; che promuovono il terrorismo o l'odio etnico o la discriminazione⁹⁶.

Siffatte disposizioni di carattere generale consentono un agevole sovrapposizione fra obbligo di produzione giuridicamente conforme dei contenuti e rispetto e promozione delle dottrine politiche nazionali. È chiaro, ad esempio, il nesso che lega il problema dell'incitamento alla secessione con la questione dell'isola di Taiwan, che nella narrativa ufficiale cinese è una provincia separatista della Repubblica Popolare⁹⁷.

Si ripropone pertanto il paradigma pedagogico dell'utilizzo della comunicazione online, funzionale ad esigenze di orientamento dell'opinione pubblica, come peraltro esplicitamente previsto dalla normativa applicabile. Rilevante, in chiave comparativa, è, come è stato acutamente notato⁹⁸, l'interesse che la normativa cinese ripone nei confronti degli obblighi di autodisciplina dei fornitori dei servizi, lasciando in penombra la diretta creazione di meccanismi di responsabilità individuale degli utenti. Gli scopi di controllo sono, per così dire, perseguiti in via indiretta, attraverso la predisposizione di obblighi per le relative piattaforme di costruzione di procedure per l'identificazione e la supervisione degli utenti così come per la creazione di database per il monitoraggio dei contenuti illeciti⁹⁹.

A ciò si somma la previsione di un obbligo per i medesimi soggetti di

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ V. in particolare l'Art. 4 delle Misure Provvisorie per la Gestione dei Servizi di Intelligenza Artificiale Generativa.

⁹⁷ Ricorda G. Santoni in *op. cit.* che la piattaforma *Deep Seek* non è ad esempio in grado di produrre contenuti relativi allo status giuridico dell'isola di Taiwan.

⁹⁸ G. Santoni, *op. cit.*

⁹⁹ V. ad es. Artt. 5 ss. del Regolamento sulla Gestione dei Servizi Informatici di *Deep Synthesis*.

raccogliere dati sull'utilizzo dell'IA per la creazione o la diffusione di informazioni false, con conseguente obbligo di comunicazione alle autorità competenti¹⁰⁰.

Anche in questo caso, ovviamente, la nozione di falsità delle informazioni va posta in stretta connessione con le narrative ufficiali patrocinate dalla *leadership* del paese.

Peraltro, è subito il caso di osservare che, in punto di diritto vivente, i contenuti delle normative richiamate così come l'enfasi sulle prerogative di autodisciplina delle piattaforme sono funzionali a ritmi di implementazione non rigidi né uniformi, come da tradizione della legalità socialista cinese.

La pratica quotidiana rivela che è invero abbastanza frequente il tentativo (vano) di utilizzo delle piattaforme di IA cinesi per la produzione o la cognizione di contenuti politicamente sensibili, senza che questo si traduca necessariamente in un monitoraggio *ad hoc* degli specifici utenti. Nondimeno, gli strumenti per tale monitoraggio sono assolutamente approntati, così come le connessioni istituzionali rilevanti, di modo che gradi di *enforcement* più intensi potranno derivare, ad esempio, dall'intensità dei tentativi di utilizzo illecito degli strumenti IA, dalla circostanza per cui l'utente utilizzi una lingua straniera oppure il cinese (quest'ultimo caso più delicato), dal tipo di parole utilizzate dagli utenti, e così via.

Ad ulteriore conferma della ricercata integrazione fra inclusività della comunicazione, controllo politico e sviluppo economico, gli standard ora richiamati sono concettualmente coerenti anche con la disciplina generale in materia di pubblicità¹⁰¹, applicabile anche alle attività pubblicitarie sul web, e a quella più specifica delle inserzioni pubblicitarie online¹⁰². Sebbene la Legge sulla Pubblicità riproduca divieti simili a quelli già descritti¹⁰³, è evidente come il suo impianto sia volto soprattutto a curare esigenze di tipo economico, e quindi di tutela della concorrenza e di promozione di un ambiente di mercato il più possibile equo¹⁰⁴. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, l'implementazione e l'*enforcement* della disciplina pubblicitaria sono appannaggio della *State Administration for Market Regulation*.

¹⁰⁰ Art. 11 del Regolamento sulla Gestione dei Servizi Informatici di *Deep Synthesis*.

¹⁰¹ Contenuta principalmente nella Legge sulla Pubblicità (广告法 - *guanggao fa*) promulgata nel 1994 e varie volte revisionata.

¹⁰² Art. 44 della Legge sulla Pubblicità. L'articolo dispone che le attività di pubblicità online siano sottoposte al medesimo regime di tutte le altre attività pubblicitarie. L'Art. 45 specifica che, in caso di pubblicità illegale, è compito del fornitore del servizio online far cessare la pubblicazione.

¹⁰³ Art. 9.

¹⁰⁴ V. Art. 1 della Legge sulla Pubblicità.

3.3 La promozione dell'inclusività delle comunicazioni

Dalla prospettiva di una comparazione ad ampio spettro, le osservazioni sin qui formulate rendono sicuramente l'idea di una certa difficoltà nel declinare, sul contesto cinese, paradigmi di analisi elaborati in altre sedi, anche se, come già richiamato, lo sforzo di contestualizzazione può essere utile anche alla luce del fatto che quello cinese sta diventando un modello apprezzato in alcuni paesi, e quindi fonte di ispirazione.

È, in particolare, importante sottolineare come in queste condizioni una fetta quantitativamente ma soprattutto qualitativamente rilevante della comunicazione digitale cinese sia occupata da soggetti che, in via diretta o indiretta, giocano a un tempo il ruolo di regolatori, supervisori, ma anche di attori e utenti, e questo, alla luce del quadro costituzionale cinese, è un obiettivo voluto e perseguito. La comunicazione e la propaganda sono, di fatto, sovrapposte e gestite con criteri che, di nuovo, più che all'attribuzione di diritti guardano alla promozione di determinati valori, con un relevantissimo afflato pedagogico.

Tale filtro interpretativo consente, inoltre, di comprendere l'evoluzione della disciplina della comunicazione digitale in punto di tutela dell'inclusività della stessa. Difatti, l'intervento dei pubblici e delle piattaforme stesse in termini di auto-disciplina si è mosso non solo nella direzione di difendere o rafforzare la legittimità di una *leadership*, ma anche in quella di patrocinare, e sempre di più nel corso del tempo, una comunicazione che, pur costretta nel cerimoniale di una parziale uniformazione di massa a guida partitica, applichi criteri di non discriminazione, sia su base etnica che, ad esempio, su base sessuale o socio-economica¹⁰⁵.

L'espansione del bacino di utenza dell'internet ha infatti consentito alla società civile cinese di interrogarsi su molti dei possibili risvolti problematici di un arrembante progresso economico, sociale ma anche culturale. In parte, un ruolo rilevante è stato giocato altresì dall'inevitabile afflusso di informazioni accessibili (direttamente o, per i siti ufficialmente bloccati, mediante VPN¹⁰⁶) su siti stranieri¹⁰⁷.

Così, problematiche connesse alla tutela della parità dei sessi, alla

¹⁰⁵ Q. Wang, *op. cit.*, 106 ss.

¹⁰⁶ Un VPN (Virtual Private Network) è un programma che permette di eludere eventuali blocchi su base geografica alla connessione verso determinati siti, utilizzando un sistema di connessioni a server che facciano risultare che un soggetto si stia connettendo ad un sito non dal paese in cui è realmente (ed in cui il sito è bloccato) ma da un altro paese (ove il sito non è bloccato).

¹⁰⁷ Y. Lu et al., *How Information Flows from the World to China*, in 29(2) *The International Journal of Press/Politics* 305 (2024); C. Wang, S.J. Westwood, *What Chinese Internet Users "Like" to Read: Selective Exposure in a Restricted Information Environment*, in 260 *The China Quarterly* 1059 (2024).

tutela delle diversità, alla tutela dei diritti degli animali e via dicendo hanno trovato nelle piattaforme di blogging o sui social network una potente cassa di risonanza che è stata accompagnata dall'incorporazione, negli standard regolatori di utilizzo dei servizi internet, del suddetto principio di inclusività¹⁰⁸.

Ancora una volta, ovviamente, bisogna intendere l'applicazione di questo principio in termini estremamente flessibili, a seconda non solo della sensibilità dei soggetti (istituzionali o meno) coinvolti ma anche di contingenti priorità politiche. Così, ad esempio, l'*enforcement* di un linguaggio rispettoso delle differenze etniche può valere in modo diverso a seconda che l'eventuale linguaggio d'odio sia rivolto verso una minoranza vivente in Cina e riconosciuta oppure verso un popolo straniero il cui governo, in un determinato momento storico, si presenta come avversario della Cina stessa.

In effetti, l'appel della sovranità cibernetica "alla cinese" passa anche dalla sua capacità di predisporre regole che tengano in equilibrio due diverse tendenze: da un lato, sicuramente, la negazione dell'internet quale spazio aperto, con la conseguente rivendicazione del potere e del dovere di controllare il merito della comunicazione digitale; dall'altro lato, però, la contemporanea affermazione di una potentissima funzione "educativa" del web. Un'educazione, quest'ultima, che riguarda a un tempo il rispetto della legge, dell'autorità, dell'ethos nazionale, di una certa idea di moralità. Un'educazione, al tempo stesso, che a fronte di sollecitazioni provenienti dai *netizens* in merito a problemi e criticità del vivere sociale, si occupa anche di rispondervi e di pubblicizzare e patrocinare le relative soluzioni, presentandole, senza l'impaccio di contraddittori ufficiali o qualificati, come le migliori possibili.

È, se si vuole, a partire dall'anima pedagogica del diritto di internet che si declinano gli specifici strumenti di regolazione in punto di controllo dei contenuti e di autoregolazione ed autodisciplina delle piattaforme. Si consolida, così, in linea con altri recenti sviluppi del diritto cinese, una connotazione morale del diritto che vive sul continuo equilibrio fra governo attraverso il diritto (*rule by law*) e governo attraverso la virtù¹⁰⁹.

Siamo di fronte ad uno di quegli indici che testimoniano il passaggio dell'approccio cinese al *decision-making* da tendenzialmente verticale e non comunicativo (in epoca pre-riforme) a tendenzialmente comunicativo, pur nella riaffermazione, anche autoritaria, degli opportuni nessi gerarchici e morali garantiti dalle costituzioni formali e materiali¹¹⁰.

¹⁰⁸ V. ancora la Convenzione di Comunità di Weibo, agli Artt. 27 e 36.

¹⁰⁹ G. Sabatino, *Gouverner selon la loi et gouverner selon la vertu dans le droit chinois contemporain*, in 1 *Opinio Iuris in Comparatione* 317 (2023). Sulla nozione di *rule by law* nel diritto cinese v. I. Castellucci, *op. cit.*

¹¹⁰ Peng He, *Chinese Lawmaking: From Non-communicative to Communicative*, Cham, 2014.

4. Il diritto di internet “vivente” e la comunicazione digitale. Note esemplificative

Pare opportuno, prima di trarre delle conclusioni generali, offrire qualche spunto in relazione a come l'apparato di regole e principi che è stato descritto prenda effettivamente vita nella pratica.

Come in molti altri aspetti del diritto cinese, l'assoluta preminenza delle relazioni istituzionali nell'elaborazione dei concreti standard di condotta imposti ai consociati, così come l'ampia discrezionalità politica garantita ai decisori, fanno sì che i gradi di incidenza del formante legislativo sul diritto vivente siano ampiamente variabili. In perfetta coerenza con una logica di *rule by law* e non di *rule of law*¹¹¹, le regole divengono strumento nelle mani del potere, da espandere o restringere, rafforzare o ammorbidire a seconda delle circostanze.

In secondo luogo, nel diritto cinese di internet, il progressivo spostamento delle competenze di supervisione e controllo nei confronti dei fornitori dei servizi rende sì questi ultimi, ad inclusione delle piattaforme di comunicazione, responsabili politicamente verso le autorità ed il partito¹¹²; dall'altro lato, però, ne valorizza anche la capacità di gestione e moderazione dei contenuti online in relazione alle possibilità di “negoziare”, di volta in volta, con il potere politico, termini e condizioni delle comunicazioni “legittime”¹¹³.

Da ultimo, quelle caratteristiche strutturali che, già negli anni 1990, avevano depotenziato le tradizionali regole di controllo sui media quando applicate ad internet, non sono venute meno neanche oggi, nonostante il grado di perfezionamento della legislazione speciale, anzi, sotto molti punti di vista si sono persino intensificate. Ne consegue che, ad onta dello strumentario teoricamente a disposizione per il controllo dei contenuti, la quantità e la velocità delle pubblicazioni rende di fatto impossibile un controllo capillare ed immediato sulle stesse, tanto per le piattaforme fornitrici dei servizi quanto per le autorità di supervisione.

L'applicazione delle regole si pone pertanto come obiettivo, più realisticamente, quello di una rapida individuazione dei contenuti sensibili e di interventi mirati sugli stessi, a seconda delle circostanze del caso, del momento storico, delle priorità politiche, così come del grado di zelo dei responsabili del controllo stesso¹¹⁴.

¹¹¹ I. Castellucci, *op. cit.*

¹¹² J. Wang, *op. cit.*

¹¹³ Q. Wang, *op. cit.*

¹¹⁴ Q. Wang, *op. cit.*; J. Liu, *Internet Censorship in China: Looking Through the Lens of Categorisation*, in *Journal of Current Chinese Affairs* 1 (2024). Altrettanto importante è il tipo di messaggio veicolato dal contenuto: contenuti che invocano, direttamente o indirettamente, mobilitazioni sociali collettive sono molto più passibili di soppressione

Si tratta di dinamiche che è ovviamente difficile ricostruire con tecniche tradizionali, stante che le attività di controllo della comunicazione digitale sono raggiungono cifre incommensurabili ogni giorno e che però, al tempo stesso, raramente sfociano in procedimenti giudiziari attestabili nelle banche dati. Il dibattito digitale cinese, in effetti, vive spesso in un flusso poderoso ma quieto di *post* pubblicati e poi rimossi a ritmi alterni e selettivi, con sovrapposizione di voci talvolta diversissime fra loro, di opposti estremismi e di megafoni della propaganda ufficiale. È proprio negli interstizi di questo sistema che, in molti casi, l'opinione pubblica su determinati temi prende corpo e arriva, in più di un caso, a forzare la mano all'autorità.

La migliore finestra su un mondo tanto complesso quanto difficile da rilevare viene da alcuni casi di studio, ma anche, banalmente, dall'osservazione quotidiana da parte di chi ha la possibilità di frequentare, anche solo da spettatore, alcune piattaforme *social* e di comunicazione digitale in Cina.

Si prega pertanto di perdonare se gli esempi che verranno ora proposti riguardano soprattutto esperienze vissute in prima persona dall'autore, a proposito delle reazioni *social* (e prevalentemente di Weibo) ad alcuni momenti critici della recente storia cinese (e mondiale).

4.1 Il conflitto russo-ucraino

Il primo esempio concerne i primissimi giorni successivi all'acutizzarsi del conflitto russo-ucraino, con l'invasione russa del febbraio 2022¹¹⁵. Come noto, la posizione cinese sul punto è ritenuta estremamente controversa dai governi dei paesi membri della NATO, così come, del resto, l'atteggiamento ambiguo o apparentemente contraddittorio che la Cina ha assunto nei confronti dei soggetti russi colpiti dalle sanzioni.

L'internet cinese ha assistito al deflagrare del conflitto in un momento particolare, nel mezzo della stagione storica del "Covid Zero" (se ne parlerà fra poche righe) e lo stesso anno del XX Congresso del PCC (tenutosi in autunno 2022) che avrebbe conferito a Xi Jinping il terzo mandato da segretario. L'assertività della politica estera cinese, esacerbata dalle restrizioni pandemiche, stava da tempo puntando sulla promozione, nello spazio internet, di un vero e proprio nazionalismo digitale, supportato

che non contenuti che si limitano ad una critica, anche diretta, ad un esponente della dirigenza politica, specie se locale, come vedremo. Sul punto v. G. King, J. Pan, M.E. Roberts, *How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression*, in 0(0) *American Political Science Review* 1 (2013).

¹¹⁵ Sul tema v. anche K. Fang, *Chinese Social Media and the War in Ukraine*, in L. Jaivin, E. Sunkyoung Klein, A. Luman Ren (eds), *China Story Yearbook: Chains*, Canberra, 2023, 290-295; R. Rogers, X. Zhang, *The Russia-Ukraine War in Chinese Social Media: LLM Analysis Yields a Bias Toward Neutrality*, in 10(2) *Social Media + Society* (2024).

da *influencers*, comunicazioni *social* provenienti da soggetti istituzionali e, in generale, dalla promozione di contenuti dal tono patriottico¹¹⁶.

Nei giorni immediatamente successivi all'invasione russa, tale assertività si è tradotta, ad un grado esponenziale, in un proliferare di commenti dal tono non solo nazionalista, ma persino apertamente filo-russo e, soprattutto anti-occidentale, in risposta ai *post* ufficiali di soggetti istituzionali (giornali o televisioni) che descrivevano gli eventi della guerra¹¹⁷. Al di là dei toni a volte persino un po' comici nel loro estremismo (se non fosse per la tragedia umana alla quale si riferivano)¹¹⁸, è stato sin da subito evidente che la maggior parte di quelle opinioni fossero ritenute dalle autorità non conformi alla posizione della Cina in merito al conflitto, ovverosia quella della neutralità.

Nel giro di pochi giorni, molti contenuti dal tono eccessivamente enfatico, aggressivo o palesemente filo-russo sono stati rimossi, così come del resto sono stati rimossi alcuni dei (pochi) contenuti apertamente solidali con la causa ucraina¹¹⁹.

Gli sforzi comunicativi si sono concentrati, attraverso, ancora, i canali istituzionali così come la diffusione su giornali, televisioni e radio di opinioni di esperti o personalità autorevoli anche straniere, sulla diffusione ed affermazione a tutto tondo della visione cinese della crisi ucraina, e quindi, ad esempio, delle responsabilità storiche della NATO in merito allo scoppio del conflitto; della pericolosità della visione egemonica perpetrata dagli Stati Uniti; dell'inutilità delle sanzioni quale mezzo di coercizione, anche per la (ampiamente pubblicizzata, specie nei primi mesi del conflitto) possibilità di sostituire capitali, tecnologie e servizi di fattura occidentali con omologhi cinesi, altrettanto validi ed efficaci.

Così, il nazionalismo digitale è stato gradualmente reso funzionale alla promozione di una visione geopolitica complessa, la quale piuttosto che vedere una rapida vittoria russa (poi tramutatasi in stallo o in lenta avanzata) come un'opportunità di avanzamento degli interessi nazionali cinesi, concepisca invece le regioni alle spalle della guerra come sintomi di un definitivo riequilibrio geopolitico in senso multipolare, con la Cina a fare, se non da *leader*, da autorità morale per tutti i paesi non occidentali.

¹¹⁶ F. Schneider, *China's Digital Nationalism*, New York, 2018.

¹¹⁷ *Why the Chinese Internet Is Cheering Russia's Invasion*, 27-02-2022, <https://www.nytimes.com/2022/02/27/business/china-russia-ukraine-invasion.html> (ultimo accesso: 20 marzo 2026).

¹¹⁸ Si potevano, ad esempio, leggere un gran numero di post scritti con tono oggettivamente ingenuo rallegrarsi dell'avanzata delle truppe russe nelle prime settimane di guerra, attribuendo la conquista di nuove province ucraine alla "Grande Alleanza" (大联盟 – *da lianmeng*) sino-russa, peraltro inesistente dal punto di vista del diritto internazionale.

¹¹⁹ Se ne dà parziale conto nell'articolo *Ukraine: How China is censoring online discussion of the war*, 12-03-2022, <https://www.bbc.com/news/60684682> (ultimo accesso: 20 marzo 2026).

4.2 La pandemia da Covid-19

Un secondo esempio di grande rilevanza, già accennato poco sopra, riguarda alcune fasi del dibattito digitale come sviluppatosi nel corso della pandemia da Covid-19, e quindi tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022, allorché le restrizioni sanitarie in Cina sono state, nell'arco di poche settimane, completamente dismesse.

Nelle prime settimane di pandemia, man mano che le restrizioni, inizialmente limitate alla sola città di Wuhan e alla provincia dello Hubei, poi estese a tutto il paese, venivano implementate, l'opinione pubblica riversava sulle piattaforme digitali la propria confusione relativa alla graduale presa di coscienza della gravità della pandemia stessa. Non mancavano critiche, anche pesanti, all'operato dei dirigenti locali, colpevoli di aver sottovalutato il pericolo e di non aver preso con tempismo tutte le misure necessarie al contenimento dei contagi¹²⁰. In poco tempo, i dirigenti locali del PCC e molti dirigenti pubblici venivano rimossi.

Anche laddove tali commenti venissero rimossi dalle piattaforme dopo poche ore, gli interstizi di critica si sono dimostrati sufficienti a spingere la *leadership* centrale ad agire. Man mano che il complesso di norme preposte alla gestione della pandemia venivano implementate su scala nazionale e ad un livello sempre più profondo nel corso del 2020 - facendo leva su un doppio ancoraggio, giuridico e etico-morale - i dibattiti *social* divenivano un'importante cartina di tornasole, utilizzata dalle stesse autorità (specie quelle centrali) per misurare l'intensità delle restrizioni e persino per valutare l'operato degli amministratori locali.

La critica all'autorità locale è in effetti un *leitmotiv* dell'internet cinese di fronte a problematiche di carattere sociale o economico. Non sempre, e non sempre con la stessa intensità, questo tipo di critica è soggetta a moderazione o controllo dei contenuti. In un contesto di *governance* tendenzialmente centralista ma con fortissime pulsioni localistiche, per motivi anche storico-culturali, l'esistenza di un dibattito pubblico che sposti il peso dei problemi di governo sul piano locale senza mettere in discussione l'autorità (o, peggio, la legittimità) del governo centrale può essere un utile strumento di sfogo e persino di gestione del sistema¹²¹.

L'indignazione *social* è stata del resto non solo tollerata ma anche promossa, in questi anni, in risposta alla pubblicazione di notizie riguardanti la rimozione di dirigenti accusati di corruzione, nel contesto della grande campagna anti-corruzione primo cavallo di battaglia della segreteria di Xi

¹²⁰ Y. Tao, *Who should apologise: Expressing criticism of public figures on Chinese social media in times of COVID-19*, in 32(5) *Discourse & Society* 622 (2021).

¹²¹ Q. Chen et al., *Career incentives of local leaders and crisis response: A case study of COVID-19 lockdowns in China*, in 75 *European Journal of Political Economy* 102180 (2022).

Jinping sin dal suo insediamento¹²².

Di maggiore gravità è la situazione in cui tale indignazione dovesse toccare più o meno direttamente l'apparato centrale del partito e dello stato, divenendo così un segnale di un malessere decisamente profondo e trasversale. È raro che ciò accada, ma è quello che è avvenuto, in misura relativamente contenuta, proprio alla vigilia della rimozione delle restrizioni sanitarie, a seguito di una ulteriore ed improvvisa stretta sui controlli e di conseguenti proteste in diverse città della Cina¹²³. I relativi contenuti sono stati prontamente rimossi dalle piattaforme; ulteriori richiami ad essi non sono stati tollerati.

Pochi giorni dopo, tuttavia, in maniera repentina ed inaspettata rispetto a qualsiasi ipotizzabile tabella di marcia, la stagione del Covid Zero è stata archiviata del tutto.

5. Conclusioni

Al momento di trarre, dalla sintesi degli elementi analizzati in precedenza, delle osservazioni conclusive e comprensive, il primo elemento che merita di essere sottolineato è che oggi la gestione della comunicazione digitale in Cina fa parte di un modello giuridico in gran parte compiuto e, soprattutto, originale nei suoi caratteri.

Quello di internet non è il primo settore, e non sarà l'ultimo, in cui il diritto cinese, nell'ultimo decennio, ha definitivamente archiviato le mitologie della "transizione" verso il mercato, verso i modelli "occidentali", verso il "liberalismo". Al loro posto, sono emersi modelli giuridici che fanno dell'equilibrio, al limite dell'ossimoro, fra mercato e programmazione, fra iniziativa privata e controllo etico-morale, il loro punto di forza.

Sarebbe, peraltro, un errore ascrivere la specialità di queste soluzioni alle particolarità del contesto cinese, alle "caratteristiche cinesi", come spesso si ama fare.

Anche con riferimento a un settore sensibile come quello della comunicazione digitale, il diritto, formale e vivente, esistente in Cina distingue, a ben vedere, profili che attingono direttamente a paradigmi di *governance* autoctoni ed altri che sono frutto di un'elaborazione tecnico-giuridica meno legata al dato culturale e più all'esigenza di concepire lo spazio cibernetico in termini di sovranità; un'esigenza che, peraltro, è molto sentita non solo in Cina.

¹²² J. Zhu, H. Huang, "Big Tigers, Big Data": *Learning Social Reactions to China's Anticorruption Campaign through Online Feedback*, in 79(4) *Public Administration Review* 500 (2017).

¹²³ Sul punto v. E.S. Henry, *The Long March to the White Paper Revolution: Understanding Recent COVID Protests in China*, in 14(3) *Anthropology Now* 175 (2022).

Fra i primi profili vale la pena ricordare, sicuramente, la forte impronta etica che la legislazione cinese conferisce al diritto di internet, non solo in relazione agli interessi e alla sicurezza della nazione (e quindi al patriottismo) ma anche in relazione alla difesa dei valori tradizionali della “cultura” cinese.

Analogamente, la funzione pedagogica della regolazione della comunicazione digitale riflette, come detto, un tratto tipico della tradizione giuridica cinese, con alle spalle non solo decenni di elaborazione della legalità socialista ma anche millenni di una filosofia assolutamente relazionale della *governance*, facilmente rinvenibile già nei testi confuciani.

Simili considerazioni possono essere svolte in merito ad una certa “disponibilità” del potere politico cinese sia a lasciare esistere sia spazi di discussione su temi anche politicamente sensibili, sebbene con limiti quantitativi e temporali spesso molto ristretti, sia a farsi influenzare dai contenuti delle discussioni accese sul *web* e trarre conclusioni strategiche così da rispondere alle esigenze palesate da quei contenuti.

È questo un canale attraverso cui, pur da una prospettiva del tutto aliena alla filosofia politica democratico-liberale, è garantito un certo grado di pluralismo nel dibattito civile¹²⁴.

D'altro canto, l'elaborazione di un concetto onnicomprensivo di sovranità cibernetica, la determinazione di standard di intervento nel merito dei contenuti delle comunicazioni online nonché l'*empowerment* delle piattaforme con funzioni di controllo sulla base di connessioni istituzionali con la *leadership* politica sono tutti meccanismi giuridici che in Cina possono essere favoriti dalla presenza di un partito egemone ma che, di base, sono replicabili in primo luogo da qualunque ordinamento dal pluralismo politico limitato e che siano in grado di imporre un'influenza istituzionalizzata da parte delle autorità sugli operatori del settore, ma, in secondo luogo, anche, seppur parzialmente, da qualsiasi ordinamento che rifiuti un approccio liberale alla gestione dei flussi di informazione via internet e arrivi a concepire il contenuto della comunicazione digitale come una faccenda di sicurezza nazionale¹²⁵.

Identificare i caratteri di un modello cinese, quindi, significa enfatizzarne anche la potenziale capacità di diffusione. È un dato di fatto che molti governi in Asia o Africa percepiscano alcuni caratteri della *governance* cinese come ampiamente rassicuranti in punto di garanzia della stabilità dei gruppi dirigenti al potere¹²⁶.

¹²⁴ P. Shao, Y. Wang, *How does social media change Chinese political culture? The formation of fragmented public sphere*, in 34(3) *Telematics and Infomatics* 694 (2017); Q. Wang, *op. cit.*

¹²⁵ X. Gao, *An Attractive Alternative? China's Approach to Cyber Governance and Its Implications for the Western Model*, in 57(3) *The International Spectator* 15 (2022).

¹²⁶ W. Gravett, *op. cit.*

Di questo, il “fascino” del diritto di internet cinese è un’epifania rilevante. Da una prospettiva eminentemente geopolitica, tanto in funzione di *partners* che di *competitors* della Cina, gli altri paesi dovrebbero prestare la dovuta attenzione a tali profili.

Gianmatteo Sabatino
School of Law and Economics
Zhongnan University of Economics and Law
sabatinogianmatteo@gmail.com